



DIREZIONE CULTURA E SPORT
SERVIZIO SPORT E POLITICHE GIOVANILI

**CONCESSIONE DI SERVIZI RICREATIVI, SOCIALI, CULTURALI E FORMATIVI
RIVOLTI ANCHE AI GIOVANI PRESSO I CENTRI POLIVALENTI EX FILA E IL
KANTIERE**

CAPITOLATO TECNICO

CPV Principale
92330000-3

CPV Secondari
n. 79952100-3
n. 80110000-8
n. 55330000-2
n. 80530000-8
n. 98133110-8

Indice degli articoli

Art. 1 - Oggetto della concessione.....	4
Art. 2 - Finalità della concessione.....	4
Art. 3 – Descrizione dei servizi richiesti.....	5
Art. 4 – Articolazione dei servizi presso ciascun Centro.....	7
Art. 5 - Descrizione degli immobili.....	10
Art. 6 - Procedure di consegna / riconsegna.....	11
Art. 7 - Durata della concessione.....	12
Art. 8 – Referente del Centro polivalente.....	13
Art. 9 - Obblighi del Concessionario.....	13
Art. 10 – Clausole sociali e Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).....	15
Art. 11 - Oneri di manutenzione.....	19
Art. 12 - Lavori e modifiche ai Centri polivalenti.....	20
Art. 13 – Inagibilità dei Centri polivalenti conseguente a lavori.....	20
Art. 14 - Modalità di utilizzo dei Centri polivalenti e qualità del servizio.....	21
Art. 15 – Punto ristoro - Attività di somministrazione.....	21
Art. 16 - Pubblicità e sponsorizzazioni.....	21
Art. 17 - Programma e rendiconto delle attività realizzate nei Centri polivalenti.....	22
Art. 18 - Responsabilità.....	22
Art. 19 - Garanzie assicurative.....	23
Art. 20 - Vigilanza e controlli.....	25
Art. 21 - Oneri a carico del Comune.....	25
Art. 22 - Giornate riservate al Comune.....	25
Art. 23 - Tariffe.....	26
Art. 24 - Rapporti economici.....	26
Art. 25 - Garanzia definitiva.....	26
Art. 26 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.....	27
Art. 27 – Subappalto.....	28
Art. 27 bis – Subconcessione di spazi.....	28
Art. 28 – Penali per ritardi e inadempienze.....	29

Art. 29 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario e recesso.....	31
Art. 30 - Esecuzione in danno.....	32
Art. 31 - Oneri e spese.....	33
Art. 32 - Rinvii.....	33
Art. 33 - Tutela Riservatezza.....	33
Art. 34 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC).....	33
Art. 35 – Antimafia e verifica dei requisiti.....	33
Art. 36 - Foro competente.....	33
Art. 37 - Documenti ai fini della stipula del contratto.....	34
Art. 38 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.....	34
Art. 39 – Protocollo di legalità.....	34

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. Oggetto della presente procedura è la concessione dei **servizi alla persona**, di tipo ricreativo, sociale, culturale e formativo rivolti ai giovani e alla cittadinanza, presso i Centri polivalenti **EX FILA e IL KANTIERE**, servizi di interesse pubblico, da rivolgere a diversi target della popolazione della Città di Firenze, il cui corrispettivo consiste nel diritto di gestire i servizi e di utilizzare in comodato d'uso a titolo gratuito gli immobili di proprietà comunale.

2. L'affidamento ha natura di concessione di servizi, ai sensi degli art. 176 e ss. del D.lgs n. 36 del 31.03.2023, da ora in poi denominato "Codice".

Il Cpv principale è: 92330000-3, Servizi di zona ricreativa.

I Cpv secondari sono: 79952100-3. Servizi di organizzazione di eventi culturali; 80110000-8. Servizi di istruzione prescolastica; 55330000-2. Servizi di caffetteria; 80530000-8. Servizi di formazione professionale; 98133110-8. Servizi prestati da associazioni giovanili.

Per la selezione del contraente è stata individuata la procedura negoziata preceduta da indagine di mercato, ai sensi dell'art. 187 del Codice.

3. Attualmente il centro polivalente Ex Fila (lotto 1) è gestito per effetto di un contratto in proroga, con scadenza prevista al 31.07.2025; il centro polivalente Il Kantiere (lotto 2) è gestito per effetto di un contratto in proroga con scadenza al 31.08.2025. Qualora l'aggiudicazione scaturente dalla presente procedura per i lotti 1e 2 dovesse intervenire prima della data di scadenza dei contratti in essere, la sottoscrizione del contratto di concessione e la consegna degli immobili e dei servizi potranno avvenire **dopo** la scadenza dei suddetti contratti, al fine di consentire la conclusione delle attività educative e formative programmate su base annuale.

4. Nel presente Capitolato tecnico sono usate le seguenti definizioni:

- Comune: il Comune di Firenze – Ente concedente (Concedente)
- Concessionario: l'Operatore economico che sarà selezionato con la presente procedura di gara e che stipulerà il contratto di concessione con il Comune di Firenze
- Capitolato tecnico: il presente documento
- Contratto: il contratto di concessione che verrà stipulato tra il Comune e il Concessionario selezionato con la presente procedura di gara
- Codice: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- DVR: Documento di Valutazione dei Rischi
- RUP: Responsabile Unico del Progetto
- DEC: Direttore Esecuzione Contratto.

Art. 2 - Finalità della concessione

1. Il Comune di Firenze, attraverso la procedura oggetto del presente capitolato, intende consolidare **due Centri polivalenti**, intesi quali spazi di aggregazione, di incontro e di scambio

intergenerazionale, capaci di promuovere la socialità, l'espressione creativa, la contaminazione, l'integrazione di soggetti con difficoltà, mediante l'offerta, da parte dei concessionari, di una serie di servizi di tipo sociale, culturale, formativo e ricreativo riconducibili all'ambito dei **servizi alla persona**.

2. L'intervento si inserisce nella programmazione strategica e negli indirizzi formulati dall'amministrazione comunale di seguito riportati:

- Decisione del Collegio di Presidenza del Quartiere 2 (PG n. 69071 del 28.02.2023) – relativa alla struttura Ex Fila, con la quale viene condivisa ed espressa soddisfazione per la destinazione della gestione perseguita ed individuata in questi anni dall'amministrazione comunale;

- Decisione n. 25 del 16.05.2023 del Collegio di Presidenza del Quartiere 4 (PG n. 160333 del 17.05.2023) – relativa all'immobile Il Kantiere, con la quale si esprime soddisfazione per l'esperienza in essere, ritenuta positiva per il territorio e si esprimono indirizzi finalizzati a confermare la vocazione formativa per Il Kantiere.

- Indirizzo strategico 5 – Firenze per tutti (Missione 6, Politiche Giovanili Sport e tempo libero), del DUP 2025-2027, nel quale sono previste iniziative ad integrazione e potenziamento delle attività per il sostegno e lo sviluppo dell'età adolescenziale di ragazzi e ragazze attraverso l'educazione e il terzo settore;

3. Dal complesso degli indirizzi espressi, è possibile ricavare le seguenti **finalità generali** da perseguire nell'affidamento delle concessioni oggetto della presente gara:

- a) i centri polivalenti dovranno essere luoghi in cui mettere al centro le persone, i loro bisogni e desideri, nei quali promuovere la cultura della partecipazione e dello scambio intergenerazionale, del superamento di barriere sociali e di massima accessibilità. In particolare, i giovani dovranno essere protagonisti e non solo fruitori delle attività e dovranno essere create occasioni di incontro e confronto fra persone di età diversa;
- b) i centri polivalenti dovranno rappresentare una risorsa per l'intero quartiere e la Città, promuovendo relazioni, collaborazioni, iniziative con altri soggetti presenti sul territorio, in primo luogo nell'ambito giovanile, e a favore dell'intera comunità;
- c) le attività dovranno essere finalizzate al riconoscimento dello spazio come luogo di produzione e fruizione culturale, attraverso lo svolgimento di un complesso di attività volte a realizzare - anche se non in maniera esclusiva - l'aggregazione, la formazione e l'orientamento allo studio e al lavoro, l'espressione di sé, la creatività, la socializzazione, la cultura, l'arte, l'impegno civico.

Art. 3 – Descrizione dei servizi richiesti

1. I Concessionari dovranno sviluppare all'interno dell'immobile concesso le attività di seguito richieste, con le caratteristiche descritte nel presente capitolato.

2. Ogni immobile è destinato ad ospitare un **centro polivalente** che si dovrà caratterizzare come un luogo di incontro e di scambio attraverso l'organizzazione di **servizi rivolti alla persona, di tipo ricreativo, sociale, culturale e formativo**: iniziative, eventi, occasioni e percorsi il più possibile aderenti ai linguaggi e ai bisogni dei giovani e di altri target di popolazione. Nel centro Ex Fila, dovrà essere assicurato anche il mantenimento, per l'intero periodo di durata della concessione, di un servizio educativo rivolto all'infanzia – nido d'infanzia - allo scopo di mantenere il livello

dell'offerta pubblica integrata all'interno del territorio del Comune di Firenze.

3. Il concessionario dovrà svolgere le seguenti attività:

a) attività proprie, che dovranno rappresentare la **componente prevalente** delle attività oggetto della concessione e che si dovranno sostanziare in servizi rivolti alla persona, finalizzati a rispondere ai bisogni dell'individuo – di tipo non assistenziale. A titolo esemplificativo: servizi ricreativi e di aggregazione giovanile, corsi di formazione, laboratori didattici, corsi di teatro, musica, servizi per le famiglie, tra i quali servizi educativi per la prima infanzia, servizi per gli anziani, sportelli di informazione e supporto, discipline volte al benessere psicofisico. Tali servizi dovranno essere resi alla cittadinanza sia a titolo gratuito, secondo il livello minimo indicato di seguito per ciascun Centro, che a pagamento.

b) attività strumentali allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), come, ad esempio, la gestione di un punto ristoro, le attività di custodia, vigilanza, pulizia, e di manutenzione.

4. Il concessionario inoltre, nelle ore di apertura del Centro, potrà concedere, anche a titolo oneroso, l'utilizzo di alcuni spazi a terzi che li potranno impiegare per attività coerenti con quelle di cui alla lettera a), ad esempio attività di tipo culturale, sociale, ricreativo, formativo, mediante rapporto contrattuale tra il Concessionario e soggetti terzi utilizzatori, previo benestare dell'amministrazione nel caso di utilizzi superiori a 10 giorni consecutivi o cumulativi entro l'anno di programmazione delle attività (settembre – luglio). In ogni caso il concessionario rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente.

5. Per i Concessionari sono previsti alcuni *oneri di servizio*: livello minimo di servizi da rendere a titolo gratuito alla cittadinanza, riserve d'uso in favore dell'amministrazione comunale, tariffe agevolate per la popolazione giovanile – a fronte dell'uso gratuito degli immobili di proprietà comunale.

6. Al fine del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione, i concessionari potranno realizzare attività di natura economica. Gli immobili assegnati al concessionario per la gestione dei servizi non potranno essere utilizzati per lo svolgimento di attività economiche che non siano espressamente oggetto della presente procedura di affidamento.

7. Le attività dei Centri polivalenti dovranno rivolgersi ai giovani e a tutta la popolazione, dagli anziani ai bambini, dai giovani alle famiglie, mediante un'adeguata organizzazione degli spazi e programmazione dei servizi, diversi per tipologia e contenuti, in quanto destinati ai vari target di fruitori.

8. I Concessionari, nella comunicazione delle loro attività all'esterno dovranno aderire al sistema di identità visiva dell'Ente Concedente relativo ai Centri giovani/polivalenti (**Giovani Firenze**). Inoltre, dovrà essere garantita la visibilità, tramite apposita cartellonistica, del Centro Polivalente quale nodo della rete dei Centri giovani/Polivalenti del Comune di Firenze.

9. Ogni Centro polivalente dovrà inoltre:

- **organizzare almeno 3 eventi l'anno**, ad esempio “open day” a settembre, un evento nel periodo natalizio e la “festa di fine anno” a giugno-luglio, quali occasioni di presentazione delle attività del Centro polivalente alla cittadinanza;

- **collaborare con i gestori dei servizi socioeducativi e culturali già affidati dall'Ente concedente** - in particolare il servizio di Educativa di Strada e il servizio Informagiovani - e con i gestori di tutti i Centri giovani/Polivalenti della Città, i quali sono da considerarsi ulteriori interlocutori per la progettazione, la realizzazione e la promozione dei servizi oggetto della presente procedura di concessione, con l'obiettivo di creare una rete comune di intervento;

- **partecipare a progetti di rete territoriale**, capaci di coinvolgere gli attori pubblici e privati della comunità educante di riferimento;
- predisporre e applicare un **sistema di misurazione del livello di soddisfazione dell'utenza** (partecipanti a eventi/attività) rispetto ai servizi forniti. Il sistema di rilevazione e misurazione dovrà essere opportunamente descritto nell'offerta tecnica;
- **organizzare le attività in modo inclusivo e accessibile** per tutti, valorizzando tutte le differenze e promuovendo l'inclusione interculturale.

Art. 4 – Articolazione dei servizi presso ciascun Centro

4.1 - LOTTO 1 - Centro polivalente EX FILA

1. Il centro polivalente Ex Fila è ubicato nell'unità immobiliare sita in Via Monsignor Leto Casini, 11, in angolo con Via del Gignoro, nel territorio del Quartiere 2 – Campo di Marte, in Firenze.
2. L'immobile era originariamente una villa rurale risalente al 1500, divenuta sede amministrativa della Fabbrica Italiana Lapis e Affini (da cui il nome); dal 2005 è stata gestita da un soggetto terzo, una prima procedura è stata indetta con determinazione dirigenziale n. 7393 del 30.08.2005 della Direzione Istruzione, conclusasi con il provvedimento di aggiudicazione n. 10869 del 24.11.2005, successivamente è stata effettuata una procedura di coprogettazione e collaborazione, avviata con avviso di manifestazione di interesse approvato con determinazione dirigenziale n. 4583 del 17.06.2014 della Direzione Cultura e Sport, conclusasi con provvedimento di affidamento n. 5742 del 31.07.2014, successivamente rinnovato. Nel corso di questi periodi di gestione è stato realizzato un progetto di creazione di un luogo destinato alla cultura e al protagonismo giovanile, all'educazione dei più piccoli, all'incontro tra le generazioni.
3. Nel corso della gestione del centro in essere al momento della definizione della presente procedura, presso l'Ex Fila sono stati attivati diversi servizi, rivolti a diversi target di popolazione quali uno spazio dedicato all'infanzia e alla famiglia, con la presenza di un servizio educativo per l'infanzia (nido d'infanzia) e di un centro di documentazione infanzia e famiglie; uno spazio dedicato ai giovani, con la presenza di scuola di musica, coworking, produzione e promozione culturale, auditorium attrezzato per concerti, proiezioni, performance teatrali e incontri, uno studio radiofonico; uno spazio bar/caffetteria affacciato sul cortile esterno; spazi dedicati a numerose e diversificate attività – gratuite o a pagamento – quali, ad esempio, sportelli sociali, sedi di associazioni.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Capitolato per entrambi i centri polivalenti oggetto della presente procedura, per questo Centro, è richiesto anche il rispetto dei seguenti **oneri di servizio**:
 - a) **orario minimo di apertura** del Centro polivalente, che dovrà essere aperto al pubblico per almeno **5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana**;
 - b) **presenza di un servizio di portineria/accoglienza** per i fruitori dei diversi servizi e attività, anche ai fini del controllo degli accessi e dell'utilizzo degli spazi, nelle ore di apertura del Centro;
 - c) **spazio dedicato alla popolazione giovanile a titolo gratuito**: durante l'orario di apertura del centro polivalente, dovrà essere garantito l'allestimento di uno spazio di almeno 30 metri quadrati, riservato all'incontro dei giovani per attività di ricreazione, piccoli giochi, lettura e studio, senza necessariamente essere coinvolti in attività organizzate. Lo spazio è immaginato come un luogo di relax per i giovani, in un contesto protetto e sicuro, per lo svolgimento di attività anche libere e non

strutturate;

d) **iniziative pubbliche di libera fruizione:** il concessionario dovrà organizzare, agevolare, ospitare conferenze, spettacoli, rassegne cinematografiche, concerti, serate danzanti, esposizioni artistiche, presentazioni di libri e qualsiasi altra iniziativa di tipo **culturale e artistico** ad accesso gratuito per i giovani e per tutta la cittadinanza, nel numero di almeno 10 eventi all'anno (compresi i tre eventi di cui all'art. 3, punto 9), cercando di garantire una programmazione che massimizzi l'utilizzo del centro quale spazio polivalente a disposizione della collettività. Si specifica che nell'effettuazione di tali attività, dovrà essere garantita, ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale così come disciplinati dal D.M. 19/10/2022, n. 459 (Ministero della Transizione Ecologica) – “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi, secondo le specifiche indicate all'art.10;

e) **servizio educativo per la prima infanzia** – nido d'infanzia cui dedicare uno spazio minimo di 340 metri quadrati. Il concessionario dovrà garantire la presenza nel Centro di un servizio educativo avente le seguenti caratteristiche: dovrà accogliere bambini/e di età 12/36 mesi, garantendo l'apertura 5 giorni la settimana dal lunedì al venerdì, con orario dalle ore 7:30 alle ore 16:30. Il servizio educativo sarà organizzato in modo da rispondere efficacemente alle esigenze di educazione e cura dei bambini e delle bambine e, allo stesso tempo, aiutare le famiglie a conciliare tempi di vita e tempi di lavoro. Tale servizio dovrà essere in regola con la normativa della Regione Toscana di cui alla Legge Regionale n. 32/2002 e ss.mm.ii. e al Regolamento Regionale di attuazione approvato con D.P.G.R. 30 luglio 2013 n. 41/R e ss.mm.ii..

Il funzionamento del servizio sarà soggetto alle disposizioni comunali in materia di autorizzazione ed accreditamento. Il numero dei bambini e delle bambine potenzialmente iscrivibili all'interno della struttura per i quali dovrà essere richiesta specifica autorizzazione ed accreditamento al Comune di Firenze non dovrà essere inferiore a n. 22 bambini/e di età 12/36 mesi. Nell'ambito della capienza suddetta dovranno essere riservati al Comune n. 6 posti nido per l'anno educativo 25/26.

Si precisa che, allo scopo di mantenere il livello di offerta di posti acquistati ed aggiudicati nell'ambito della selezione pubblica (Accordo quadro) avviata con determinazioni n. 1282/2022 e n. 1333/2022 della Direzione Istruzione, e con l'obiettivo di garantire la continuità educativa dei bambini e delle bambine frequentanti fino alla conclusione dell'anno educativo, il contratto di gestione del Centro in essere al momento della presente procedura, è stato prorogato fino al 31.07.2025; pertanto, qualora la presente procedura di selezione del concessionario venisse conclusa prima della data di scadenza del contratto in essere, la sottoscrizione del contratto di concessione e la consegna degli immobili e dei servizi avverranno comunque dopo la scadenza del suddetto contratto.

f) **riserva d'uso** per l'Amministrazione comunale, e in particolare per gli organismi del Quartiere 2, della “sala concerti”, nel numero massimo di **20 giornate all'anno**, per consentire lo svolgimento di eventi istituzionali, direttamente organizzati dall'ente oppure per eventi copromossi, organizzati per il tramite di associazioni, ritenuti di particolare rilevanza per il territorio del Quartiere 2;

g) **tariffe agevolate**, con uno sconto pari almeno al 3%, per i giovani di età compresa tra 12 e 25 anni per i servizi resi a pagamento gestiti direttamente dal concessionario;

5. L'eventuale punto di ristoro deve intendersi quale attività accessoria a quella prevalente del Centro, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 62/2018 all'art. 53. Pertanto, potrà occupare uno spazio nei limiti di quanto previsto nella normativa regionale e potrà essere aperto a tutti i frequentatori del Centro, svolgendo attività di somministrazione negli orari in cui il Centro stesso risulterà aperto.

4.2 - LOTTO 2 - Centro polivalente IL KANTIERE

1. Il centro polivalente Il Kantiere è ubicato nell'unità immobiliare sita in Via del Cavallaccio 1/Q, nel territorio del Quartiere 4 – Isolotto Legnaia, in Firenze.

2. Nel corso della gestione del Centro in essere al momento della presente procedura, presso il Kantiere sono stati attivati diversi servizi, rivolti a diversi target di popolazione, quali corsi di formazione professionale, corsi di lingue, teatro, canto, disegno e fumetto, informatica, sportello di ascolto per le famiglie.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 per entrambi i centri polivalenti oggetto della presente procedura, per questo Centro è richiesto anche il rispetto dei seguenti oneri di servizio:

a) **orario minimo di apertura** del Centro polivalente, che dovrà essere aperto al pubblico per almeno **5 ore giornaliere per 5 giorni alla settimana**;

b) **presenza di un servizio di portineria/accoglienza** per i fruitori dei diversi servizi e attività, anche ai fini del controllo degli accessi e dell'utilizzo degli spazi, nelle ore di apertura del Centro;

c) **spazio dedicato alla popolazione giovanile a titolo gratuito**: durante l'orario di apertura del centro polivalente, dovrà essere garantito l'allestimento di uno spazio di almeno 30 metri quadrati, riservato all'incontro dei giovani per attività di ricreazione, piccoli giochi, lettura e studio, senza necessariamente essere coinvolti in attività organizzate. Lo spazio è immaginato come un luogo di relax per i giovani, in un contesto protetto e sicuro, per lo svolgimento di attività anche libere e non strutturate;

d) **iniziative pubbliche di libera fruizione**: il concessionario dovrà organizzare, agevolare, ospitare, eventi, conferenze, workshop, sportelli, percorsi formativi e qualsiasi altra iniziativa di tipo **culturale e sociale**, con particolare attenzione ai temi dell'**informazione e dell'orientamento allo studio e al lavoro**, dello sviluppo delle competenze imprenditoriali, per la fascia di età 14-18, ad accesso gratuito per i giovani e per tutta la cittadinanza, nel numero di almeno 10 eventi all'anno (compresi i tre eventi di cui all'art. 3, punto 9), cercando di garantire una programmazione che massimizzi l'utilizzo del centro quale spazio polivalente a disposizione della collettività. Si specifica che nell'effettuazione di tali attività, dovrà essere garantita, ai sensi dell'art. 57 del Codice, l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale così come disciplinati dal D.M. 19/10/2022, n. 459 (Ministero della Transizione Ecologica) – “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi, secondo le specifiche indicate all'art.10;

e) **riserva d'uso** per l'Amministrazione comunale, e in particolare per gli organismi del Quartiere 4, di uno o più locali, nel numero massimo di **20 giornate all'anno**, per consentire lo svolgimento di eventi istituzionali, direttamente organizzati dall'ente oppure per eventi copromossi, organizzati per il tramite di associazioni, ritenuti di particolare rilevanza per il territorio del Quartiere 4;

f) **tariffe agevolate**, con uno sconto pari almeno al 3%, per i giovani di età compresa tra 12 e 25 anni per i servizi resi a pagamento gestiti direttamente dal concessionario.

4. Si precisa che, allo scopo di garantire la continuità didattica per l'anno formativo 2024/25 per alcune attività formative in corso di svolgimento presso il Centro, finanziate dal Fondo Sociale Europeo e facenti parte del sistema regionale per l'assolvimento dell'obbligo scolastico e l'esercizio del diritto/dovere all'istruzione, il contratto di gestione del Centro in essere al momento della presente procedura è stato prorogato fino al 31.08.2025; pertanto, qualora la presente procedura di selezione del concessionario venisse conclusa prima della data di scadenza del contratto in essere, la sottoscrizione del contratto di concessione e la consegna degli immobili e dei servizi avverranno

comunque dopo la scadenza del suddetto contratto.

5. L'eventuale punto di ristoro deve intendersi quale attività accessoria a quella prevalente del Centro, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 62/2018 all'art. 53. Pertanto, potrà occupare uno spazio nei limiti di quanto previsto nella normativa regionale e potrà essere aperto a tutti i frequentatori del Centro, svolgendo attività di somministrazione negli orari in cui il Centro stesso risulterà aperto.

Art. 5 - Descrizione degli immobili.

1.1 - LOTTO 1 – Centro polivalente Ex Fila

1. L'unità immobiliare oggetto di concessione, rappresentata nella planimetria allegata alla documentazione di gara, si trova in Via Monsignor Leto Casini, 11 in angolo con Via del Gignoro piano terra, primo e secondo. La struttura dell'edificio è del tipo tradizionale (pietra e laterizi).

2. Il piano interrato e il terzo, adibiti a locali tecnici, sono accessibili solo dal personale autorizzato.

3. L'unità immobiliare è accessibile direttamente da Via Monsignor Leto Casini e da Via del Gignoro mediante un ampio portone da cui si accede alla corte interna tra l'edificio e la linea ferroviaria Firenze-Roma.

4. I piani primo e secondo sono accessibili mediante una scala in pietra interna e da un impianto ascensore. Il piano interrato è accessibile mediante una scala interna dedicata e separata dalla scala di distribuzione interna.

5. L'unità immobiliare è composta da:

- ✓ piano terra per una superficie di mq. 395 per accoglienza, asilo nido e bar; mq. 355 di corte e porticato; mq. 180 di giardino quale pertinenza dell'asilo nido;
- ✓ piano primo per una superficie di mq. 467 per attività e laboratori, comprensivi di un gruppo di servizi igienici;
- ✓ piano secondo per una superficie di mq. 192,40 per attività e laboratori e per uffici. Allo stesso piano, a sinistra del gruppo scala a comune, si trovano dei locali assegnati alla Direzione Istruzione del Comune di Firenze;
- ✓ piano terzo dove si trova il locale tecnico caldaie e una terrazza; si accede mediante una rampa scala che parte dal pianerottolo a comune del secondo piano. L'accesso è consentito solo alle persone autorizzate.

6. Si specifica che sono esclusi dalla presente procedura di concessione i locali posti al piano secondo e assegnati alla Direzione Istruzione del Comune di Firenze per il servizio di sostegno allo studio – trattasi di due stanze, una palestra, servizi igienici, un piccolo ufficio.

7. L'unità immobiliare si trova in normale stato di manutenzione e conservazione, è dotata di impianto elettrico, idrico e di climatizzazione invernale e estiva. È dotata dei presidi di sicurezza antincendio e della cartellonistica in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.

8. All'interno dell'unità immobiliare è vietato fumare, utilizzare fiamme libere salvo per quanto riguarda le apparecchiature a corredo della cucina, l'uso di elementi riscaldanti o stufe elettriche con resistenze a vista o con fiamme libere, introdurre sostanze chimiche tossiche, infiammabili o esplosive.

9. All'interno della struttura non sono presenti beni mobili e attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale.

1.2 - LOTTO 2 - Centro polivalente IL KANTIERE

1. L'unità immobiliare oggetto della concessione, rappresentata nella planimetria allegata alla documentazione di gara, si trova in Via del Cavallaccio n. 1, è formata da un piano terra rialzato e piano primo con annesso giardino di pertinenza.
2. L'unità immobiliare è accessibile direttamente dalla via pubblica attraverso il giardino di pertinenza, sia con un percorso pedonale che carrabile, e da un accesso di servizio da Via del Cavallaccio 1/6 interno. Il giardino di pertinenza ha una superficie di circa mq. 1.400,00 con aree a verde e alberi di alto fusto.
3. L'edificio ha una forma pressoché rettangolare con una sala centrale di distribuzione e specularmente con cinque locali a destra e cinque locali a sinistra.
4. All'unità immobiliare si accede direttamente dal giardino mediate due rampe pedonali e una rampa scala che portano al terrazzo da cui si può accedere alla sala polivalente centrale e a due porticati laterali di ingresso ai locali. Una terza rampa di accesso all'immobile si trova sul retro dell'edificio che è direttamente collegato alla sala polivalente.
5. L'unità immobiliare è composta da n. 11 locali al piano terra rialzato per una superficie di mq. 425 circa, così articolati:
 - ✓ due uffici di servizio per la gestione delle attività, con due wc a servizio degli uffici, uno per ciascun ufficio,
 - ✓ otto locali polivalenti,
 - ✓ una cucina con servizio igienico dedicato, locale tecnico caldaia e deposito,
 - ✓ due gruppi di servizi igienici divisi per sesso (wc uomini, wc donne, wc disabili) con annesso locale tecnico caldaia,
 - ✓ un servizio igienico (wc uomini, wc donne) a servizio della sala polivalente,
 - ✓ un locale al piano primo sottotetto della superficie utile di circa mq. 71,00 a cui si accede dalla rampa scala presente nella parte terminale della sala polivalente centrale.
6. L'unità immobiliare si trova in normale stato di manutenzione e conservazione. È dotata di impianto elettrico, idrico e di climatizzazione invernale e estiva. È dotata dei presidi di sicurezza antincendio e della cartellonistica in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
7. All'interno dell'unità immobiliare è vietato fumare, utilizzare fiamme libere salvo per quanto riguarda le apparecchiature a corredo della cucina, l'uso di elementi riscaldanti o stufe elettriche con resistenze a vista o con fiamme libere, introdurre sostanze chimiche tossiche, infiammabili o esplosive.
8. All'interno della struttura sono presenti alcuni beni mobili e attrezzature di proprietà dell'amministrazione comunale, il cui elenco è presente negli atti di gara; tali beni sono inventariati per un valore pari a zero in quanto acquistate oltre il termine previsto per l'ammortamento.

Art. 6 - Procedure di consegna / riconsegna

1. Dopo l'efficacia dell'aggiudicazione, si procederà alla sottoscrizione del contratto di concessione di servizi. Il Comune, nei casi previsti dalla legge, potrà dare avvio all'esecuzione del contratto di concessione in via d'urgenza, in pendenza della relativa stipula, alle condizioni tutte di cui al presente Capitolato e relativi allegati, dell'offerta tecnica e del Piano economico finanziario, presentati dal concessionario in sede di gara.

2. Con la stipula del contratto o in caso di esecuzione d'urgenza, il Concessionario assume la gestione del servizio e la gestione dell'immobile nello stato e nelle condizioni in cui si trova, sia dal punto di vista edile, strutturale ed immobiliare, sia delle certificazioni, licenze ed autorizzazioni in essere.
3. All'atto di consegna dei Centri polivalenti si provvederà a verificare, in contraddittorio tra le parti, lo stato degli stessi e delle relative certificazioni. Al verbale di consegna, redatto in duplice copia e sottoscritto dalle parti, sarà allegato un inventario delle attrezzature e degli arredi, nonché delle principali apparecchiature tecnologiche di cui resta unico responsabile il Concessionario che le utilizzerà avvalendosi di personale munito delle prescritte autorizzazioni. Il Concessionario non potrà pertanto eccepire, durante la gestione, la mancata conoscenza dello stato dei luoghi e/o dei relativi elementi, né conseguentemente avanzare eventuali pretese risarcitorie dovute a carenze conoscitive dei luoghi.
4. Ai sensi dell'art. 46 c.4 del Regolamento Comunale di Contabilità, si individua come sub-consegnatario dei suddetti beni mobili il Concessionario, in persona del legale Rappresentante *pro tempore*.
5. La consistenza degli immobili verrà aggiornata nel caso in cui vengano effettuati lavori e/o modifiche agli stessi.
6. Alla scadenza della concessione, ovvero entro i trenta giorni successivi alla notificazione della revoca o della risoluzione o della decadenza, disposte per qualsiasi titolo ai sensi del presente Capitolato, il Concessionario è obbligato a riconsegnare i Centri polivalenti al Comune, comprese le addizioni e le migliorie, libero da persone e cose, unitamente alla relativa documentazione tecnica aggiornata. In caso di inottemperanza, il Comune procederà allo sgombero d'ufficio a spese del Concessionario, rivalendosi sulla garanzia definitiva e senza alcun pregiudizio di ogni altra azione di legge.
7. Alla riconsegna, verrà redatto, in contraddittorio tra le parti, analogo verbale, di cui al precedente comma 3, con verifica dello stato dei luoghi, dell'inventario delle attrezzature e dei beni mobili ed immobili. Il Concessionario è obbligato a riconsegnare al Comune i Centri polivalenti, comprese le eventuali addizioni e migliorie, in stato di manutenzione e conservazione almeno analogo a quello di consegna, unitamente alle relative certificazioni ed alla documentazione tecnica aggiornata. Qualora si ravvisassero danni arrecati a immobili e attrezzature dovuti ad imperizia, incuria, mancata manutenzione ed eventuale mancato aggiornamento della documentazione tecnica relativa, questi saranno stimati ed addebitati al Concessionario a valere sulla garanzia definitiva, salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.
8. Il Concessionario è comunque tenuto, nel corso della gestione, all'immediato reintegro delle attrezzature e dei beni mobili che divenissero inutilizzabili o che, per qualunque motivo, venissero asportati dai Centri, in modo tale da garantire il pieno e costante svolgimento dell'attività prevista.

Art. 7 - Durata della concessione

1. La durata della Concessione è stabilita in anni cinque, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla esecuzione anticipata in via d'urgenza, se disposta.
2. Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per una sola volta, per ulteriori anni cinque, con provvedimento espresso del Comune, dandone preavviso al Concessionario almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 8 – Referente del Centro polivalente

1. Il Concessionario individua il Referente del Centro polivalente, il cui nominativo e i cui recapiti

(indirizzo mail e numero di telefono cellulare) dovranno essere comunicati al Comune contestualmente alla stipula del contratto o, se precedente, alla consegna in via d'urgenza dei servizi.

2. Il Referente del Centro dovrà essere autorizzato ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte del Comune e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato. In caso di sostituzione, il Concessionario è tenuto, contestualmente, a comunicare all'Ente concedente, il nominativo e i recapiti del nuovo Referente.

Art. 9 - Obblighi del Concessionario

1. Il Concessionario è tenuto al rispetto integrale di tutte le disposizioni del presente Capitolato e dei relativi allegati, nonché ad eseguire ogni altra prestazione prevista nella documentazione di gara, nell'offerta tecnica e nel Piano economico finanziario presentati.

2. Sono a carico del Concessionario, intendendosi remunerati con gli introiti derivanti dall'attività gestionale dei Centri polivalenti indicati al comma successivo, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

3. Al Concessionario spettano:

- a) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi per attività proprie e strumentali secondo le modalità e i vincoli indicati nel presente capitolato e nel contratto di concessione;
- b) l'utilizzo in comodato gratuito dell'immobile, dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'immobile messi eventualmente a disposizione dall'Amministrazione comunale;
- c) gli introiti per l'utilizzo degli spazi da parte dei soggetti terzi utilizzatori.

4. Il Concessionario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Capitolato e dei relativi allegati a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e negli allegati. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni resteranno ad esclusivo carico del Concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati dalla gestione dell'attività. Il Concessionario non potrà, pertanto, avanzare pretese a tale titolo nei confronti del Comune.

5. È a carico del Concessionario ogni responsabilità connessa e dipendente dall'uso e dalla gestione del centro polivalente, nonché dallo svolgimento delle attività ad esso inerenti. Il Comune dovrà essere manlevato e tenuto indenne da ogni responsabilità verso terzi, per danni a persone e/o cose che si dovessero verificare per tutto il periodo di durata della concessione.

6. Il Concessionario ha l'obbligo di assicurare il corretto uso dei Centri in relazione agli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, di agibilità, o a quanto necessario per l'utilizzo degli spazi, in relazione alla loro destinazione d'uso.

7. Sono a carico del Concessionario tutte le spese necessarie alla gestione del Centro, gli interventi e i relativi oneri di vigilanza, controllo, guardiania e di custodia delle attrezzature interne, esterne e degli immobili ed aree pertinenti nonché degli impianti.

8. Il Concessionario è tenuto, in particolare:

- a. agli oneri di manutenzione ordinaria, secondo quanto previsto nel successivo art. 11 e nella documentazione tecnica allegata al presente capitolato per ciascuno dei lotti; tali oneri si estendono alle aree verdi di pertinenza, per il lotto 2 – Centro polivalente Il Cantiere;
- b. alla pulizia dei locali, sia per le attività ordinarie e continuative, sia per gli eventi o

manifestazioni *una tantum*, anche in caso di utilizzo da parte di terzi;

c. al rispetto degli obblighi e delle prescrizioni impartite dagli uffici tecnici comunali, dalle autorità preposte alla prevenzione incendi, alla sicurezza e al rispetto di tutte le indicazioni e prescrizioni rilasciate dagli organi di vigilanza e controllo;

d. ad ottemperare a tutti gli obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in applicazione del D.Lgs. 81/2008, dando comunicazione al Comune, contestualmente alla consegna del Centro e in caso di sostituzione nel corso della gestione, del nominativo del Datore di Lavoro (ovvero di colui che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione ne ha la responsabilità, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del citato decreto legislativo, e del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. f) dello stesso decreto, corredato dal relativo attestato (indispensabile in caso di utilizzo dei Centri polivalenti per pubblico spettacolo);

e. alla redazione di specifici protocolli sanitari in materia di contenimento e gestione di emergenze epidemiologiche, che dovranno essere aggiornati ad ogni variazione normativa e trasmessi all'Amministrazione Comunale per le opportune verifiche.

f. alla redazione e aggiornamento del DVR e al puntuale aggiornamento del Registro dei controlli periodici;

g. ad impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto della presente concessione il personale indicato nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e, in caso di sostituzione, personale con qualifica ed esperienza analoga;

h. ad adempiere a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori ottemperando alle disposizioni in materia di collocamento e assicurazioni obbligatorie, di assicurazioni sociali e previdenziali e di sicurezza sul lavoro. Il Concessionario risponde, in ogni caso, dell'operato sia del personale assunto e dei propri collaboratori, sia di quello volontario. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo: di questo dovrà essere fatta menzione in ogni singolo contratto relativo al rapporto di lavoro o di collaborazione;

i. a sottoscrivere le polizze assicurative di cui al successivo art. 19 e la garanzia fideiussoria di cui al successivo art. 25 e a provvedere, alle relative scadenze, al pagamento del premio annuale; copia di tali pagamenti dovrà essere inviata al Comune;

l. a tenere in perfetta efficienza il locale di pronto soccorso (se esistente) e dotarsi del materiale sanitario previsto per il primo soccorso (borsa di primo soccorso);

m. a provvedere, entro 60 giorni dalla data di consegna del Centro polivalente, alla volturazione a proprio nome di tutte le utenze (idriche, gas e luce), facendosi carico integralmente dei relativi oneri, salvo rimborso dei costi sostenuti dal Comune di Firenze. Nel caso in cui siano presenti situazioni di impianti in comune con altri spazi/gestori, il concessionario dovrà provvedere ad inserire nuovi contatori a defalco o, qualora ciò non sia possibile, a rimborsare il dovuto al Comune di Firenze. Alla data di scadenza del contratto, il Concessionario non deve essere inadempiente con il pagamento delle utenze e deve presentare, al momento della riconsegna dell'impianto, idonea attestazione di pagamento di tutte le utenze. In caso di inadempimento, anche parziale, il Comune escuterà, per l'importo corrispondente, la fideiussione bancaria o assicurativa di cui all'art. 25.

n. a provvedere, alla consegna del Centro, all'intestazione del certificato di prevenzione incendi (CPI), laddove presente, al pagamento della relativa tariffa e alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria per il rinnovo, nonché all'effettuazione dei controlli sui presidi antincendio tramite ditta autorizzata e ad aggiornare costantemente il registro dei controlli dei

presidi antincendio;

o. a provvedere, alla consegna del Centro, all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, se prevista, nonché alla verifica annuale dell'impianto elettrico da parte di professionista abilitato;

p. a consentire l'accesso dei Centri polivalenti al personale delle ditte preposte a effettuare interventi negli immobili o apparecchiature tecnologiche ivi installate, e al personale del Comune addetto al controllo;

q. ad eseguire gli interventi di disinfestazione e derattizzazione, qualora necessari;

r. ad adempiere agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse previste dalla normativa vigente e dei tributi e canoni comunali, compresa la TARI e l'intestazione di eventuali passi carrabili;

s. ad ottenere tutte le autorizzazioni, nulla osta e licenze necessarie alla realizzazione delle attività che si svolgono nei Centri polivalenti e per lo svolgimento delle attività aperte al pubblico;

t. a comunicare, entro 30 giorni dalla consegna dei Centri, il nominativo del terzo responsabile per la conduzione delle centrali termiche e gli estremi delle ditte specializzate per lo svolgimento della manutenzione obbligatoria per legge (ascensori, impianto antincendio, immobili elettrici, ecc.). Tale procedura di comunicazione sopra descritta dovrà essere seguita anche in caso di sostituzione dei soggetti incaricati;

u. a dare tempestiva comunicazione, tramite PEC, di ogni sospensione dell'attività o chiusura del Centro o di alcune sue parti.

9. Il Concessionario è tenuto ad assicurare la disponibilità del Centro nei casi e con le modalità previste dal successivo art. 22.

Art. 10 – Clausole sociali e Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)

1. Ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/2023, recante "*Clausole sociali dei bandi di gara, degli avvisi e degli inviti e criteri di sostenibilità energetica e ambientale*" la presente procedura è soggetta alle seguenti clausole sociali, quali condizioni di esecuzione, e criteri ambientali minimi.

2. Il concessionario è tenuto a garantire l'applicazione dei seguenti **contratti collettivi nazionali di settore** individuati tenendo conto, in relazione all'oggetto della concessione e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all'oggetto della concessione oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto, ovvero:

- CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi - codice CNEL H011 - applicabile al personale dipendente impiegato nell'esercizio dei servizi rivolti alla persona di tipo non assistenziale, "attività proprie", di cui all'art. 3, comma 3, lett. a,) del capitolato;

- CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo - codice CNEL T151 - applicabile al personale dipendente impiegato nell'esercizio delle attività educative da erogare presso il nido d'infanzia, onere di servizio specificamente previsto per Lotto 1 all'art. 4 del capitolato;

- CCNL per i dipendenti delle imprese dei servizi pubblici alla cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero - codice CNEL T711 - applicabile al personale dipendente impiegato nell'erogazione di servizi inerenti formazione, arte, teatro, musica, "attività proprie", di cui all'art. 3, comma 3, lett.

a), del capitolato;

- CCNL per i lavoratori dipendenti di aziende dei settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo - codice CNEL H05Y - applicabile al personale dipendente impiegato nell'esercizio di un punto ristoro, "attività strumentale", di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), del capitolato;

- CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi - codice CNEL K511 - applicabile al personale dipendente impiegato nello svolgimento delle attività di custodia, vigilanza, pulizia, e di manutenzione, "attività strumentali", di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), del capitolato;

3. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto a garantire la **stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto**, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore uscente, garantendo le stesse tutele dei CCNL indicati al comma precedente.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel Progetto dei servizi, il quale contiene il numero degli addetti con indicazione dei lavoratori svantaggiati ai sensi della legge n. 381/91, qualifica, livelli anzianità, sede di lavoro, monte ore, etc.

A tale fine, agli operatori economici concorrenti è richiesta la presentazione di un apposito "piano di assorbimento" da allegare all'offerta, nel quale dovranno essere indicate le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficerà della stessa e alla relativa proposta contrattuale (con indicazione di inquadramento e trattamento economico).

Il rispetto delle previsioni del piano di assorbimento presentato in sede di gara sarà oggetto di monitoraggio da parte dell'ente concedente durante l'esecuzione del contratto. La sua attuazione rappresenta un obbligo contrattuale, pertanto saranno applicati, nei casi di inadempimento, i rimedi consentiti dal contratto e dalla legge, come indicato agli artt. 28 e 29 del Capitolato;

4. Al fine di garantire le **pari opportunità di genere**, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali previste dall'art. 28 del Capitolato, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento;

5. Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti a consegnare, al fine di garantire le **pari opportunità di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate**, ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'Allegato II.3 al Codice,

entro sei mesi dalla conclusione del contratto, all'Ente concedente la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 28 del Capitolato;

6. Gli operatori economici sono tenuti, al fine di garantire le **pari opportunità generazionali e di genere**, ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, dell'Allegato II.3 del Codice, ad assicurare in caso di aggiudicazione del contratto una quota pari almeno al 30 % delle assunzioni necessarie, per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

Pertanto, in caso di aggiudicazione del presente appalto e prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del Codice, l'operatore economico dovrà compilare e produrre a richiesta dell'Ente concedente uno schema di organizzazione del personale che sarà impiegato nell'appalto, con indicazione in dettaglio delle assunzioni necessarie di cui sopra. In particolare, lo schema dovrà illustrare, sulla base della proposta tecnico/organizzativa del servizio meglio evidenziata nella documentazione presentata in gara, l'entità del personale impiegato nell'esecuzione dello stesso e le concrete modalità di applicazione della clausola relativa all'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne, con particolare riferimento a inquadramento, trattamento economico, percorso formativo.

La mancata osservanza di tali obblighi assunzionali comporta l'applicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 del Codice, delle penali di cui all'art. 28 del Capitolato.

7. Ai sensi dell'art. 57, comma 2 del Codice, sebbene la presente procedura di concessione non abbia quale oggetto principale ed esclusivo l'affidamento di servizi per la realizzazione di eventi o l'affidamento di servizi di ristoro, poiché è previsto che tali attività siano comunque realizzate dal concessionario direttamente o per il tramite di soggetti terzi, di seguito sono previste alcune specifiche tecniche e clausole contrattuali finalizzate al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nella pubblica amministrazione.

8. Per le **attività di organizzazione e realizzazione di eventi** (a titolo esemplificativo: eventi culturali, manifestazioni artistiche, rievocazioni storiche, eventi enogastronomici, rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici, mostre ed esposizioni, eventi sportivi, convegni, conferenze, seminari), dovrà essere garantita l'applicazione dei criteri disciplinati dal D.M. 19/10/2022, n. 459 (Ministero della Transizione Ecologica) – “Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione – Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) per Eventi”. In particolare, in ottemperanza al predetto decreto, il concessionario si impegna:

- a) a comunicare formalmente all'Ente concedente, contestualmente alla stipula del contratto e comunque prima della realizzazione delle prestazioni, il nominativo del Responsabile della sostenibilità degli eventi, col compito di sovrintendere all'attuazione di tutte le azioni di sostenibilità (criterio 4.1 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – la verifica di tale adempimento sarà effettuata mediante l'acquisizione, alla stipula del contratto, dell'atto di nomina del Responsabile della sostenibilità degli eventi, sottoscritta dal legale rappresentante del

concessionario;

- b) a svolgere le riunioni operative necessarie all'organizzazione degli eventi, laddove possibile, usando strumenti telematici, quali sistemi di videoconferenza, al fine di ridurre al massimo costi e impatti ambientali (criterio 4.2 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio acquisendo una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario che descriva come si intende soddisfare il criterio;
- c) ad utilizzare biglietti e materiali informativi e promozionali in formato digitale accessibile e fruibile a tutti, riducendo il più possibile i materiali fisici e, laddove presenti, favorendo supporti cartacei riciclati, riciclabili o di carta proveniente da foreste gestite in modo responsabile o con certificati a ridotto impatto ambientale (criterio 4.1.4 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l'acquisizione di una relazione dettagliata sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario che descriva come si intende impostare la promozione dell'evento, con allegato un piano di distribuzione dei materiali promozionali ed informativi che indichi i target, i punti strategici per la distribuzione e i criteri di valutazione per la definizione del numero delle eventuali stampe e/o delle dimensioni dei materiali digitali;
- d) ad assicurare che gli elementi degli allestimenti e arredi utilizzati per gli eventi siano, ove possibile, destinati al riuso nelle edizioni successive dell'evento o altri eventi di propria gestione o in alternativa siano ceduti a terzi in ottemperanza agli ordini di priorità contenuti nella Circolare n. 33 del 29 Dicembre 2009 della Ragioneria Generale dello Stato; nel caso gli allestimenti non siano idonei al riutilizzo, il concessionario si impegna a disassemblarli nei singoli materiali componenti direttamente nel luogo dell'evento prima di essere inviati agli specifici centri di raccolta e recupero di materia autorizzati (criterio 4.1.8 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l'acquisizione di un piano di fattibilità per il riuso degli allestimenti ed eventuali accordi preliminari con le parti terze che si intende coinvolgere per l'assolvimento del criterio o, in alternativa, motivazione dell'impossibilità di avvio a riuso e conseguente avvio a riciclo;
- e) al fine di ridurre la produzione di rifiuti, ad evitare la distribuzione di gadget o, in caso, preferire gadget non materiali o a ridotto imballaggio (ad es. borracce, consumazione, buoni sconto), riutilizzabili (non “usa e getta”), durevoli e realizzati con materiale riciclato, riciclabile e rinnovabile (criterio 4.1.9 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio attraverso sopralluoghi e tramite l'acquisizione delle schede tecniche e delle fatture dei prodotti offerti che indichino marca, modello, caratteristiche di sostenibilità e la tipologia di materiale da recupero ivi contenuto comprovanti la conformità al criterio;
- f) a garantire, durante lo svolgimento degli eventi, la messa in atto di tutte le possibili misure per la riduzione dei consumi energetici (criterio 4.1.13 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio attraverso l'acquisizione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario con indicate le misure intraprese per la riduzione dei consumi energetici durante l'evento; l'acquisizione delle schede tecniche e delle fatture delle apparecchiature e degli immobili di illuminazione eventualmente utilizzati, contenenti informazioni sul possesso delle certificazioni di efficienza energetica e delle caratteristiche tecniche richieste dal criterio;
- g) a garantire una modalità di gestione dei rifiuti in coerenza con il sistema di raccolta previsto localmente dall'Amministrazione Comunale (criterio 4.1.19 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite l'acquisizione di una relazione contenente le

modalità di gestione dei rifiuti con il sistema di raccolta previsto localmente, contenente un elenco dei rifiuti generati con relativa stima preventiva della quantità prodotta per frazione, al fine di calibrare il corretto servizio di raccolta rifiuti, ed una planimetria dove sono ubicati i contenitori atti alla raccolta;

- h) a garantire che siano svolte attività di comunicazione al fine di diffondere, oltre i principi di sostenibilità dell'evento, le scelte gestionali e le buone pratiche adottate dall'organizzazione e le azioni che possono essere intraprese dai fruitori per contribuire a ridurre gli impatti ambientali associati all'evento stesso (criterio 4.1.20 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – Il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite sopralluoghi e l'acquisizione del piano di comunicazione degli eventi dettagliato e sottoscritto dal legale rappresentante del concessionario che illustri le modalità e gli strumenti operativi di informazione e sensibilizzazione definiti per ogni tema elencato al criterio 4.1.20 del D.M. 19/10/2022, n. 459;
 - i) a realizzare gli eventi oggetto del presente appalto secondo un approccio inclusivo, garantendone la piena fruibilità ed accessibilità a tutti i possibili partecipanti (criterio 4.1.23 del D.M. 19/10/2022, n. 459) – il DEC verifica il rispetto di tale criterio tramite l'acquisizione di una relazione sottoscritta dal legale rappresentante del concessionario in cui siano descritte le attività e i percorsi basati su differenti modalità realizzative, che facciano ricorso alla multisensorialità, all'interattività, ad ausili e a supporti tecnologici, integrati per la piena fruizione di tutti i partecipanti all'evento e il relativo materiale comunicativo e pubblicitario.
9. Per il **punto ristoro**, nel caso in cui il concessionario decida di attivare un punto ristoro all'interno del Centro polivalente, dovrà rispettare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali indicate nel D.M. 6 novembre 2023, in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2023, a seconda della tipologia di ristoro attivato.
10. A questo fine, nel caso di installazione e gestione di **macchine distributrici di alimenti e bevande ed acqua**, oppure di gestione del **punto ristoro – tramite servizio bar** – o ancora nel caso di **servizio di preparazione e somministrazione di panini**, entro un mese dall'aggiudicazione, e comunque prima dell'avvio del servizio di ristoro, il concessionario dovrà elaborare e trasmettere una relazione CAM in cui, per ogni criterio, dovrà descrivere le scelte adottate e le verifiche di conformità, allegando la relativa documentazione.

Art. 11 - Oneri di manutenzione

1. Il Concessionario dovrà provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi di pertinenza, ove esistenti, e degli impianti, per come meglio precisato nella documentazione tecnica allegata al presente Capitolato, per ciascuno dei lotti.
2. Il Concessionario è tenuto a trasmettere - tramite l'apposito applicativo gestionale DATI messo a disposizione dal Comune – con la periodicità prevista dalla documentazione tecnica relativa a ciascun lotto e secondo le eventuali indicazioni degli uffici tecnici comunali, i report e la documentazione relativi alle attività manutentive svolte. Fino alla operatività di tale applicativo informatico l'obbligo è assolto mediante trasmissione, con periodicità annuale, entro il 31 agosto di ogni anno, a mezzo PEC, della relazione descrittiva della situazione degli immobili di cui all'art. 17 c. 2.

3. Nel corso della durata della concessione il Comune potrà eseguire verifiche finalizzate ad accertare il buon stato di manutenzione degli immobili, tali verifiche saranno effettuate in contraddittorio con il Concessionario. Al termine di tale attività di verifica sarà redatto apposito verbale contenente i risultati delle verifiche svolte.

4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario, il Comune può prescrivere l'attuazione di interventi manutentivi, di spettanza del Concessionario, ritenuti necessari per un corretto utilizzo degli immobili. A tal fine, diffida il Concessionario a eseguire i lavori entro un termine di massimo trenta giorni, applicando, se del caso, le penali di cui al successivo art. 28.

5. In caso di inadempimento reiterato degli obblighi manutentivi, il Comune dispone la risoluzione del Contratto di concessione. Nel caso in cui gli interventi rivestano carattere di particolare urgenza, accertato l'inadempimento del Concessionario, sarà cura del Comune effettuarli direttamente con addebito delle relative spese al Concessionario, ai sensi dell'art. 30.

6. I lavori di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare tempestivamente, per iscritto, al Comune la necessità di detti interventi di manutenzione straordinaria.

Art. 12 - Lavori e modifiche ai Centri polivalenti

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei Centri polivalenti, anche finalizzate alla funzionalizzazione degli spazi per l'esecuzione della presente concessione, senza autorizzazione formale del Comune.

2. Qualora il Concessionario intenda svolgere lavori di manutenzione straordinaria, dovrà seguire le indicazioni fornite preventivamente dalla Direzione Servizi Tecnici.

3. Il Comune potrà altresì richiedere il ripristino della situazione precedente ai lavori, a cura e spese del Concessionario stesso.

4. Il Comune si riserva, tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, la facoltà di procedere all'applicazione delle penali di cui all'art. 28 o di adottare provvedimenti sanzionatori, fino alla risoluzione della Concessione.

Art. 13 – Inagibilità dei Centri polivalenti conseguente a lavori

1. Il Comune, in qualunque momento e con ragionevole preavviso, da notificarsi a mezzo PEC, potrà apportare ai Centri polivalenti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora, per l'esecuzione delle opere di cui sopra e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli immobili dovessero essere resi e/o rimanere inagibili, in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso, e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Concessionario al Comune; cessata la causa di sospensione, verrà indicato il nuovo termine finale del contratto.

Art. 14 - Modalità di utilizzo dei Centri polivalenti e qualità del servizio

1. Il Concessionario utilizza i Centri polivalenti nel rispetto del progetto di gestione presentato in sede di gara e alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati. Eventuali variazioni dovranno ottenere il nulla osta preventivo del Comune.
2. Il Concessionario dovrà garantire l'apertura del Centro per almeno 5 ore giornaliere per almeno 5 giorni alla settimana, cercando di garantire una programmazione che massimizzi l'utilizzo del centro quale spazio polivalente a disposizione della collettività.
3. I servizi dovranno essere svolti con regolarità e senza interruzioni per l'intero anno; il concessionario non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui fossero in atto controversie con il Comune. Potranno essere concordati con l'Amministrazione eventuali periodi di sospensione delle attività preferibilmente in corrispondenza delle ferie estive, pasquali e di Natale.

Art. 15 – Punto ristoro - Attività di somministrazione

1. Il Concessionario, nel rispetto della L.R. Toscana n. 62/2018 ("Codice del commercio") art. 53, e ss.mm.ii. e dei Regolamenti comunali vigenti, può effettuare attività di somministrazione di alimenti e bevande, quale attività strumentale.
2. L'eventuale punto di ristoro potrà occupare uno spazio massimo definito per ogni lotto all'art. 4 del presente capitolato e potrà essere aperto a tutti i frequentatori del Centro, svolgendo attività di somministrazione negli orari in cui il Centro stesso risulterà aperto.
3. L'acquisizione dei titoli abilitativi relativi all'esercizio della suddetta attività è a carico del Concessionario o del subappaltatore, così come ogni onere relativo all'esercizio; detti titoli avranno validità limitatamente al periodo di durata della concessione. In nessun caso, concluso il rapporto concessorio, l'esercizio di tali attività può costituire vincolo nei confronti del Comune.

Art. 16 - Pubblicità e sponsorizzazioni

1. È consentita la pubblicità all'interno dei Centri polivalenti ed anche rivolta verso l'esterno, nel rispetto delle modalità previste dai vigenti Regolamenti comunali sulla pubblicità e sull'applicazione dei relativi canoni.
2. Il Concessionario è autorizzato ad acquisire sponsorizzazioni concernenti le attività svolte.
3. Sono in ogni caso vietate forme di pubblicità e sponsorizzazioni che possano recare un pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Firenze e/o che riguardino:
 - a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
 - b) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità umana;
 - c) pubblicità diretta o collegata alla produzione e /o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico, a sfondo sessuale o inerente alle armi.
4. Al fine di verificare che il contenuto della pubblicità e delle sponsorizzazioni non sia vietato ai sensi del predetto comma 3, il Concessionario è tenuto a rendere noto in via preventiva i rapporti di pubblicità o di sponsorizzazione che intende porre in essere.

Art. 17 - Programma e rendiconto delle attività realizzate nei Centri polivalenti

1. Il Concessionario ha l'obbligo di trasmettere al Comune di Firenze, entro il 30 settembre di ogni anno:

- a) il programma annuale delle attività del Centro polivalente per l'anno successivo;
- b) il piano economico-finanziario preventivo riferito esclusivamente alla gestione del Centro polivalente, secondo il modello presentato in sede di gara;
- c) il tariffario dei servizi a pagamento, con indicazione delle agevolazioni previste per la popolazione giovanile.

2. Il Concessionario ha altresì l'obbligo di trasmettere al Comune, entro il 31 agosto di ogni anno, la documentazione di rendicontazione della gestione dell'anno precedente composta da:

- a) relazione descrittiva dei servizi e delle attività svolte, con dati relativi all'utenza in termini quantitativi e qualitativi (livello di soddisfazione dell'utenza);
- b) relazione descrittiva della situazione degli immobili, riassuntiva degli interventi di ordinaria manutenzione effettuati;
- c) piano economico finanziario consuntivo, riferito esclusivamente alla gestione del Centro, secondo il modello presentato in fase di gara;
- d) riepilogo delle spese relative agli oneri di manutenzione ordinaria e ai consumi: bollette gas, energia elettrica, acqua, e relativi pagamenti;
- e) quietanze di pagamento dei premi annuali relativi alla garanzia fideiussoria ed alle polizze RCT/RCO, furto e incendio.

Art. 18 - Responsabilità

1. Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, della gestione del Centro polivalente sotto il profilo tecnico, amministrativo, del personale, fiscale e legale nonché nei confronti del Comune dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

2. Il Comune è escluso da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni subiti da utenti fruitori del Centro e prestatori d'opera.

3. Il Concessionario, sotto la propria responsabilità, potrà avvalersi di società o ditte esterne per l'affidamento dei servizi di custodia, di pulizia e quanto necessario alla gestione del Centro, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il Concessionario è obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza e antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali.

5. Il Concessionario risponde dei danni, comunque, da chiunque causati agli immobili, attrezzature

e arredi all'interno dei Centri e dovrà provvedere, a propria cura e spese, alle riparazioni e ai ripristini che risulteranno necessari e dovuti, sotto il controllo dei competenti uffici comunali. Il Comune sarà esonerato, senza alcuna riserva, da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi, spettatori compresi.

6. Il Concessionario è diretto responsabile di tutte le eventuali conseguenze amministrative, penali e civili che dovessero derivare a seguito di danni subiti da persone o cose per l'errato uso degli impianti tecnologici.

7. Il Concessionario può esercitare il diritto di rivalsa, informando gli uffici comunali competenti, nei confronti di chiunque che, non rispettando le norme interne d'uso, provochi danni materiali alla struttura degli immobili, a persone o cose.

Art. 19 - Garanzie assicurative

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a persone o cose e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e collaboratori, nonché di tutto il personale di cui si avvale.

2. È fatto obbligo al Concessionario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

3. Il Concessionario pertanto deve:

a) stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile (RC) per danni a persone e/o a cose a tutela dei rischi derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi oggetto della presente concessione, una per ogni lotto di cui risulti aggiudicatario, con i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale almeno pari ad € 5.000.000,00 per sinistro e per anno dedicato al servizio oggetto del presente capitolato;
- Responsabilità Civile (RCO) per danni verso i Prestatori d'Opera con massimale almeno pari a € 3.000.000,00 per sinistro e anno.

Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

I. danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande;

II. danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute con un massimale minimo assicurato pari a € 500.000,00, per sinistro e per anno;

III. danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori con un massimale minimo assicurato di € 100.000,00, per sinistro e per anno;

IV. danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto, con massimale minimo assicurato per sinistro di € 25.000,00 e massimale annuo minimo assicurato di € 50.000,00;

V. rinuncia di rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, dei suoi amministratori e dipendenti;

VI. danni derivati da violazioni del D. Lgs. 81/2008.

La polizza RCT/O deve prevedere anche:

I. l'estensione della Responsabilità Civile personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell'Assicurato o del personale di cui l'aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante lo svolgimento delle attività e delle mansioni svolte;

II. che i partecipanti alle attività che si terranno negli spazi dati in concessione dovranno essere considerati terzi tra di loro;

b) stipulare in nome e per conto del Comune, per ciascun lotto di cui risulti aggiudicatario, apposita polizza assicurativa Rischio Incendio per valore dell'immobile pari a € 50.000,00 a primo rischio assoluto.

4. Qualora l'aggiudicatario avesse già una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte, dovrà essere emessa un'appendice integrativa al contratto di assicurazione in essere recante la descrizione dell'oggetto della concessione, i massimali dedicati sopra richiesti e per pronta visione tutte le garanzie aggiuntive sopra indicate.

5. I contratti assicurativi dovranno avere efficacia per l'intero periodo di durata della concessione. Il Concessionario si impegna inoltre a fornire tempestivamente al Servizio Sport e Politiche giovanili una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali sino alla definitiva scadenza.

6. La polizza RCT dovrà prevedere l'obbligo della compagnia assicuratrice di dare comunicazione al Comune di Firenze del mancato pagamento del premio assicurativo da parte dell'Assicurato, tempestivamente e comunque entro i 15 giorni successivi alla scadenza della rata di pagamento dello stesso.

7. La polizza RCT dovrà prevedere l'obbligo della compagnia assicuratrice di dare comunicazione al Comune di Firenze della volontà di risolvere anticipatamente il contratto di polizza, almeno 30 giorni prima di esercitare questa facoltà.

8. La stipula delle predette polizze viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela del Comune e degli utenti dei Centri. Pertanto, l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture non esonererà in alcun modo il Concessionario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati.

9. Copia integrale di tutti i contratti assicurativi di cui al presente articolo (condizioni generali ed eventuali integrative o aggiuntive) dovrà essere consegnata al Servizio Sport e Politiche giovanili prima della stipula del contratto al fine di acquisirne il preventivo assenso.

10. Si specifica che per le attività svolte in regime di subappalto, ai sensi dell'art. 27 del presente capitolato e dell'art. 119, comma 2, del Codice, prima dell'avvio dell'esecuzione delle stesse, dovrà essere consegnata al Servizio Sport e Politiche giovanili copia integrale dei contratti di polizza RCT stipulati dai subcontraenti, a garanzia della copertura dei danni derivanti dallo svolgimento delle specifiche attività svolte.

Art. 20 - Vigilanza e controlli

1. Il Comune ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto della presente concessione. A tal fine il Comune, in particolare:
 - a) metterà a disposizione l'applicativo gestionale DATI per verificare il caricamento di documentazione da parte del concessionario, in particolare per la verifica della puntualità degli interventi di manutenzione;
 - b) potrà eseguire ispezioni dei documenti contabili;
 - c) potrà eseguire ogni tipo di controllo circa la regolarità e il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato e nei relativi allegati;
 - d) potrà eseguire indagini e verifiche relativamente al grado di soddisfazione degli utenti.
2. I dipendenti del Comune addetti al controllo avranno accesso al Centro polivalente in qualsiasi momento, anche senza preavviso.
3. Il Concessionario ha, comunque, la facoltà di chiedere al Comune eventuali ulteriori verifiche e controlli inerenti alla gestione dei Centri polivalenti.
4. Al termine del controllo l'incaricato redigerà un verbale delle operazioni compiute e delle verifiche effettuate. Il Comune, sulla base del suddetto verbale, si riserva di impartire al Concessionario disposizioni cui lo stesso dovrà uniformarsi nei tempi indicati, con applicazione, se inottemperante, delle penali previste dall'art. 28.

Art. 21 - Oneri a carico del Comune

1. È a carico del Comune l'onere di assicurare, compatibilmente con le risorse stanziare in bilancio, la manutenzione straordinaria dei Centri polivalenti, purché non derivante da una mancata o inadeguata attuazione, da parte del Concessionario, degli interventi manutentivi ordinari.
2. Sulla base della propria programmazione delle opere di investimento, il Comune provvede ad interventi di manutenzione straordinaria dandone preavviso al Concessionario, in un termine ragionevole, prima dell'avvio dei lavori.
3. L'esecuzione dell'intervento potrà limitare, in tutto o in parte, l'utilizzo dei Centri per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle opere; nel caso di sospensione totale delle attività, alla cessazione della sospensione, verrà indicato il nuovo termine finale del contratto.

Art. 22 - Giornate riservate al Comune

1. I Centri polivalenti (o parte di essi) devono essere messi a disposizione del Comune gratuitamente per **20 (venti) giornate l'anno**, per la realizzazione di eventi, manifestazioni organizzate direttamente dal Comune oppure cofinanziate e/o copromosse con atto formale, dal Comune di Firenze, dandone comunicazione al concessionario con un congruo preavviso (almeno

15 giorni prima dell'evento). Il Concessionario deve rendere disponibile gli spazi necessari alla realizzazione degli eventi, compresi parcheggi e dotazioni tecniche varie.

2. Della gratuità fanno parte anche tutti i servizi necessari (utenze, custodia, pulizie, service tecnico per gli eventi direttamente organizzati dal Comune) alla realizzazione dell'evento; all'occorrenza, i Centri devono essere liberati da eventuali attrezzature che occupano lo spazio interessato.

Art. 23 - Tariffe

1. Al fine di consentire il massimo accesso ai Centri polivalenti da parte della popolazione giovanile (12-25 anni) il Concessionario è tenuto ad applicare, per i servizi gestiti direttamente e a pagamento da parte degli utenti, prezzi e tariffe scontate, nella misura minima del 3% rispetto a quelle ordinariamente praticate.

2. A questo proposito, prima dell'avvio dell'attività oggetto della concessione e ogni anno, entro il 30 settembre, il concessionario dovrà presentare il tariffario dei servizi a pagamento, con indicazione delle agevolazioni previste per la popolazione giovanile.

Art. 24 - Rapporti economici

1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, per entrambi i Centri polivalenti al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto e l'utilizzo a titolo gratuito dell'immobile di proprietà comunale, conformemente alle condizioni stabilite nel presente Capitolato e nei relativi allegati, nonché a quelle offerte in sede di gara e risultanti dall'aggiudicazione, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.

2. Il Concessionario può utilizzare i locali del Centro, ove presenti e idoneamente predisposti, come ufficio o sede per espletare le attività amministrative conseguenti alla conduzione del centro polivalente. Non potranno essere utilizzati locali con destinazione diversa da quella prevista per l'effettuazione dei servizi contemplati nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

Art. 25 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 28, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il Concessionario si impegna a prestare, prima dell'avvio della gestione, la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del Codice, nelle modalità di cui all'art. 106 del Codice.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 c.8 del Codice.

3. La garanzia deve avere durata pari a quella del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.

4. Detta cauzione rimane vincolata fino alla scadenza della presente concessione e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art. 26 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. A tal fine, il Concessionario si obbliga:

a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico [bancario o postale] ovvero altro strumento di incasso o pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il Codice Identificativo di Gara (CIG).

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. Il Concessionario si obbliga altresì:

a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare immediata comunicazione al Comune, al Concessionario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i contraenti

assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 27 – Subappalto

1. Salvo quanto previsto ai commi successivi, il Concessionario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente concessione, nei limiti indicati nella documentazione presentata all'atto della partecipazione alla gara. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

2. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

3. In ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, il Concessionario deve eseguire direttamente le prestazioni descritte all'art. 3, comma 3, lett. a), del presente capitolato quali "attività proprie" in quanto trattasi di servizi alla persona.

4. Si specifica che la seguente attività - servizi educativi per la prima infanzia - descritta quale *onere di servizio* per il Lotto 1 all'art. 4 del capitolato, rientrando nella categoria delle "attività proprie", dovrà essere svolte direttamente dal concessionario.

5. Le prestazioni di cui all'art. 3, comma 3, lett. b), sono subappaltabili; si applicano le previsioni di cui all'art. 119, comma 2.

6. Il Concessionario è tenuto a trasmettere all'Ente concedente tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione, copia dei contratti di subappalto e dei contratti di cui al comma 5, nel rispetto dei termini di cui all'art. 119 comma 5 del Codice. La durata di detti contratti non può eccedere il periodo di concessione dei Centri; in essi deve essere previsto che il Comune è sollevato da qualsiasi tipo di responsabilità.

7. Il Concessionario ed il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ente concedente dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 27 bis – Subconcessione di spazi

1. Il concessionario, nelle ore di apertura del Centro, può concedere, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Capitolato, anche a titolo oneroso, l'utilizzo di alcuni spazi a terzi che li potranno impiegare per attività coerenti con quelle di cui alla lettera a), ad esempio attività di tipo culturale, sociale, ricreativo, formativo, mediante rapporto contrattuale tra il Concessionario e soggetti terzi utilizzatori.

2. Nel caso di utilizzi superiori a 10 giorni consecutivi o cumulativi entro l'anno di programmazione delle attività (settembre – luglio), il concessionario dovrà trasmettere apposita comunicazione, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzo degli spazi, tramite PEC all'Ente concedente, al fine di ottenerne il relativo benestare.

3. In ogni caso il concessionario rimarrà l'unico responsabile nei confronti dell'Ente concedente.

Art. 28 – Penali per ritardi e inadempienze

1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato e ai relativi allegati, fatte salve le ipotesi di inadempimento che possono comportare la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 29, si riserva la facoltà, previa procedura di contestazione degli addebiti, di comminare le penali di seguito specificate:

	Tipologia inadempimento	Termine di adempimento	Importo
1	Ritardo nell'avvio delle attività rispetto al termine di decorrenza, per cause imputabili al Concessionario, fino ad un massimo di 90 gg. decorsi i quali la concessione si intende risolta	Termine di inizio delle attività fissato nel verbale di consegna del servizio o nel contratto di concessione	Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo
2	Accertamento della mancata realizzazione degli interventi previsti nella documentazione tecnica allegata al capitolato	Nei termini indicati nella documentazione tecnica: Piano dettagliato degli interventi e schede per le aree verdi	Euro 100,00 per ogni violazione accertata
3	Mancata volturazione delle utenze (luce, acqua, gas) per responsabilità del Concessionario	Entro 60 giorni dalla data di consegna dell'immobile	Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo
4	Morosità nel pagamento delle utenze alla data di riconsegna degli immobili	Alla data di riconsegna dell'immobile	Euro 150,00 per ogni settimana di ritardo
5	Mancata trasmissione dei documenti di programmazione e rendicontazione indicati all'art. 17	Entro le date indicate per ciascun anno 30 settembre, 31 agosto	Euro 150,00 per ogni settimana di ritardo
6	Inosservanza da parte del Concessionario degli obblighi concernenti i rapporti di lavoro del personale impiegato a vario titolo nei Centri polivalenti, nonché degli obblighi previdenziali, assicurativi ed in materia di sicurezza		Euro 300,00 per ogni settimana di ritardo nella regolarizzazione

7	Violazione delle disposizioni in materia di sub appalto		Euro 300,00 per ogni settimana di ritardo nella regolarizzazione
8	Mancata nomina del Terzo Responsabile per la conduzione delle centrali elettriche	Entro 30 giorni dalla data di consegna degli immobili	Euro 300,00 per ogni settimana di ritardo nella regolarizzazione
9	Mancata manutenzione ordinaria delle centrali termiche; mancata osservanza degli oneri connessi all'intestazione del CPI; mancata osservanza degli oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo se necessaria	Entro le rispettive scadenze previste dalla normativa di riferimento	Euro 400,00 per ogni violazione accertata
10	Sospensione del servizio all'utenza per decisione unilaterale del Concessionario non determinata da motivi di forza maggiore		Euro 300,00 per ogni giorno di sospensione accertato
11	Mancata messa a disposizione/fruizione delle riserve d'uso a favore del Comune per causa imputabile al Concessionario		Euro 100,00 per ogni giornata non disponibile
12	Altri inadempimenti agli obblighi del presente Capitolato e relativi allegati non previsti ai punti precedenti		Euro 200,00 per ogni settimana di ritardo nella regolarizzazione
13	Altri inadempimenti agli obblighi assunti in sede di offerta tecnica		Euro 200,00 per ogni settimana di ritardo nella regolarizzazione

2. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui il Concessionario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione.

3. In caso di mancata presentazione o di mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

4. L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere

immediatamente reintegrata. Nel caso in cui la garanzia definitiva sia di importo insufficiente, a seguito di riduzioni per possesso di certificazioni ai sensi degli artt. 106 e 117, l'importo dovrà essere pagato dal Concessionario con apposito bonifico.

5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

6. L'Amministrazione non può domandare insieme la prestazione principale e la penale, se questa non è stata stipulata per il semplice ritardo, ai sensi dell'art. 1383 CC.

Art. 29 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario e recesso

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento del Concessionario agli obblighi del presente Capitolato, dei relativi allegati e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 CC, decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC del Concessionario.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 190 del D.Lgs. 36/2023, nel comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 CC, senza che da tale risoluzione possano conseguire al Concessionario diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui al Capo II, Titolo IV del Codice dei Contratti;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa di cui alle polizze previste all'art. 19 del presente Capitolato, e le stesse non vengano ripristinate, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale del Concessionario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto della Concessione;
- h) qualora il Concessionario venga diffidato tre volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione delle prestazioni nel rispetto dei termini contrattuali;

- i) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura di Firenze ed i Comuni della provincia di Firenze.
3. Nelle ipotesi elencate al comma 2 l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte del Concessionario della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.
4. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario.
5. La risoluzione del contratto, per motivo imputabile al Concessionario, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.
6. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.
7. Se l'Ente Concedente recede dal contratto per motivi di interesse pubblico, si applicano le disposizioni di cui all'art. 190, commi 4, 5, 6, e 7 del D.Lgs. 36/2023.
8. Nel caso in cui sia il Concessionario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione dei Centri polivalenti e degli altri eventuali oneri secondo quanto indicato dall'art. 124 del Codice.
9. Resta fermo quanto previsto in materia di revoca e recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011.
10. Nel caso di risoluzione della concessione, o di cessazione per qualsiasi altra causa degli effetti del contratto, si applica alla concessione quanto previsto dall'art. 124 del Codice, imputandosi al Concessionario uscente le eventuali spese che l'Amministrazione dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune, con rivalsa sulla garanzia definitiva.
11. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

Art. 30 - Esecuzione in danno

1. Qualora il Concessionario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto della concessione con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Concessionario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.
2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

Art. 31 - Oneri e spese

1. Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di concessione saranno a carico del Concessionario.

Art. 32 - Rinvii

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato e dai relativi allegati si rinvia alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.

Art. 33 - Tutela Riservatezza

1. Il Concessionario dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
2. Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'autorità Garante per la privacy.
3. Il concessionario si obbliga ad accettare la nomina da parte del Comune di Firenze a Responsabile del trattamento dei dati personali, effettuato in esecuzione della concessione, nel rispetto della modulistica e delle clausole predisposte dal Comune. Contestualmente alla stipula del contratto il concessionario provvederà a comunicare formalmente il nominativo del Responsabile del trattamento (Data processor – art. 28 GDPR) e del Responsabile della protezione dei dati – DPO (Data processor Officer – art. 37 ss GDPR).

Art. 34 – Verifica regolarità contributiva e assicurativa (DURC)

1. Il Comune procederà, mediante l'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), a verificare prima della sottoscrizione del Contratto, la regolarità contributiva ed assicurativa dell'operatore economico selezionato a seguito della procedura di gara.
2. Il Comune verificherà nella vigenza del periodo contrattuale la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa del concessionario.
3. Saranno segnalate alla Direzione Provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito delle verifiche suddette.

Art. 35 – Antimafia e verifica dei requisiti

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Art. 36 - Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente il Foro di Firenze.

Art. 37 - Documenti ai fini della stipula del contratto

1. Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in modalità elettronica, a mezzo di firma digitale.

2. Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata all'Ente concedente, tempestivamente:

- originale della fideiussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art. 25 del presente Capitolato;

- copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 19 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento;

- autorizzazione/accreditamento necessario per l'espletamento del servizio educativo per la prima infanzia (Lotto 1).

Art. 38 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all'indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 e successive modifiche vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario. Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 39 – Protocollo di legalità

Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto l'11 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il soggetto affidatario dichiara altresì di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore

delle prestazioni al momento eseguite; l'Ente concedente potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Il soggetto affidatario dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale. A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- c) l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Elenco allegati parte integrante:

- All. 1 Capitolato tecnico_Planimetria e Relazioni tecniche Ex Fila
- All. 2 Capitolato tecnico_Planimetria Inventario e Relazioni tecniche Il Cantiere
- All. 3 Capitolato tecnico_Piano Dettagliato degli Interventi Ex Fila_Il Cantiere

La Dirigente Amministrativa/RUP
(Dott.ssa Elena Toppino)